



Camera di Commercio
Ferrara

Ufficio Vigilanza sul mercato

Ferrara, 28/02/2023

Allegati: 2

prot. 4560

Ai Titolari di strumenti metrici

Alle Associazioni di categoria

Agli Ordini professionali

via pec

Oggetto: DM 21 aprile 2017 n. 93 – Obblighi dei titolari di strumenti metrici

Il Decreto Ministeriale n. 93 del 21 aprile 2017 ha uniformato la disciplina della verifica periodica degli strumenti di misura (ad esempio, bilance, distributori di carburanti) e dei controlli sugli stessi, affidando alle Camere di commercio compiti di vigilanza e controllo casuale.

A tale riguardo, si ritiene utile e necessario ricordare che gli obblighi posti da tale normativa in capo ai titolari di strumenti metrici, se violati, comportano l'applicazione di sanzioni anche di significativo importo.

Si invita pertanto a consultare con attenzione l'allegato tecnico, che riporta l'elenco degli obblighi e la periodicità di verifica degli strumenti.

In particolare, si invitano le associazioni di categoria degli imprenditori e gli ordini professionali a dare massima diffusione dei contenuti della presente.

L'Ufficio Vigilanza sul Mercato della Camera di Commercio (Isp. Enrico Bonazzi – Ass. Riccardo Lelli, Via Borgoleoni n. 11 – Ferrara - cell. 335-1041693, 335-1041694, ufficio 0532 783.918 – e-mail: metrico@fe.camcom.it) è a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio

Enrico Bonazzi

(Firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005)



ALLEGATO TECNICO

Principali obblighi in capo ai titolari di strumenti metrici

- richiedere una nuova verifica periodica almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente (vedi tabella riepilogativa delle periodicità sotto riportata), ovvero non oltre 10 giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti, se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette od altro sigillo, anche di tipo elettronico (art.4, c. 8 e art.7, c.1). La verifica va richiesta ad uno degli organismi accreditati che risultino iscritti nell'elenco Unioncamere, raggiungibile al link:

<https://www.metrologialegale.unioncamere.it/elenchi-organismi-di-verificazione-periodica/elenco-degli-organismi-che-effettuano-la-verificazione>

- comunicare entro 30 giorni alla Camera di Commercio competente la data di inizio e di fine utilizzo dei sistemi di misura (art.8, comma 1, lett.a);
- mantenere l'integrità del contrassegno apposto in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione (art.8, comma 1, lett.b);
- curare l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore (art.8, comma 1, lett.c);
- conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta (art.8, comma 1, lett.d);
- curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punti di vista metrologico (art.8, comma 1, lett.e).



Periodicità di verifica degli strumenti

Tipo di strumento	Periodicità della verifica
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (bilance)	3 anni
Strumenti per pesare a funzionamento automatico	Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno Altre tipologie di strumenti: 2 anni
Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua	2 anni
Misuratori massicci di gas metano per autotrazione	2 anni
Misure di capacità	4 anni
Pesi	4 anni